



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 3.7.2020, dalla XXXX, avverso il parere n. 11047 del 7.2.2020 (nell'atto impugnato però questo numero di protocollo è cassato ed è riportato invece il n.1815), con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha espresso parere negativo alla demolizione del piano terra e la ricostruzione del fabbricato ad un primo piano, lavori da eseguire a XXXX

RILEVATO che il ricorso di che trattasi, sebbene datato 19 marzo 2020, è stato spedito a questo Assessorato a mezzo posta raccomandata in data 3.7.2020, e che tale data deve essere considerata quella di presentazione del medesimo ricorso (art. 2, Il comma, del D.P.R. n. 1199/1971).

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.36 del D.L. 8 aprile 2020 n.23, convertito in legge 5 giugno 2020, n.40, è stata prorogata all'11 maggio 2020 la sospensione (per l'emergenza epidemiologica COVID) dei termini processuali per la presentazione dei ricorsi. Pertanto, il nuovo termine di presentazione inizia a decorrere dal 12 maggio 2020, mentre quello di presentazione del ricorso in esame è come sopra detto il 3 luglio 2020.

CONSIDERATO che il ricorso in argomento è stato, quindi, presentato oltre il termine perentorio di trenta giorni, intercorrendo tra le due date (12 maggio 2020 – 3 luglio 2020) 52 giorni.

DECRETA



REGIONE SICILIANA

Art. 1) Il ricorso gerarchico prodotto con atto, qui spedito il 3.7.2020, dalla XXXX avverso il parere n. 11047 del 7.2.2020 (nell'atto impugnato però questo numero di protocollo è cassato ed è riportato invece il n.1815) della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, è dichiarato irricevibile, perché presentato oltre il termine perentorio di trenta giorni, prescritto dall'art. 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 1199/1971.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.4) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 20-08-2020

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to **Sergio Alessandro**